Emilio Venturin
STUDIO DI CONSULENZA
FISCALE•TRIBUTARIA•DEL LAVORO•DIREZIONALE

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI

I tirocini formativi stanno subendo un profondo cambiamento dovuto all'intervento della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) che ha imposto di definire, entro il prossimo 30 giugno, delle nuove linee-guida in materia di tirocini, fornendo, altresì, una serie di princìpi che dovranno essere recepiti nell'accordo e che poi dovranno essere ripresi dalle normative regionali, per l'applicazione corretta da parte dei soggetti ospitanti.

Nuove linee guida

Questi i criteri che dovranno essere alla base delle nuove linee guida presenti nell'Accordo Stato/Regioni:

a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

A oggi, e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi delle novità normative, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Disposizioni già in vigore

La legge di Bilancio, oltre a definire i princìpi delle prossime linee guida, ha previsto alcune disposizioni già vigenti.

Indennità di partecipazione	Permane il riconoscimento di una congrua indennità, perciò la sanzione prevista dalla Legge di Bilancio (sanzione amministrativa di ammontare proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro) troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell'indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Ricorso fraudolento al tirocinio	Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria *ex* articolo 20, L. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Il contenuto del provvedimento di prescrizione va correlato con la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà, dunque, il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso. Al fine di valutare l'uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall'INL con circolare n. 8/2018.
Comunicazioni al Centro per l'impiego	È ribadito l'obbligo di comunicazione obbligatoria dei tirocini.
Obblighi di sicurezza	Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, con ciò determinando l'applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e informazione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti